

Allegato F al numero 2788	di raccolta
<b>STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI</b>	
<b>"AEROPORTO DI VILLANOVA D'ALBENGA S.P.A.</b>	
<b>TITOLO I</b>	
COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'	
<b>Art. 1</b>	
COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE	
E' costituita una società per azioni con la denominazione sociale:	
<b>"Aeroporto di Villanova d'Albenga S.p.A"</b>	
La società potrà essere indicata anche con la sola denominazione abbreviata <b>"A.V.A. S.p.A."</b>	
La denominazione potrà essere scritta in lettere maiuscole o minuscolo, con o senza interpunzione.	
<b>Art. 2</b>	
OGGETTO SOCIALE	
La società ha lo scopo di gestire l'Aeroporto di Villanova d'Albenga e di promuovere lo sviluppo dello stesso attraverso:	
a. il coordinamento di tutte le attività direttamente o indirettamente connesse al servizio aeronautico;	
b. l'effettuazione di studi di mercato volti ad accertare le potenzialità connesse al servizio aeronautico;	
c. la commercializzazione rispetto al mercato;	
d. la realizzazione, diretta o indiretta, la gestione, diretta o indiretta, di infrastrutture a servizio, diretto o indiretto, del traffico aeronautico di ogni tipologia;	
e. la riqualificazione e la gestione, diretta o in affidamento a terzi, dei servizi di erogazione carburante, hangar, handling, bar, tabacchi, ristorante, free-shop, officina, assistenza a terra, nonché di ogni altro servizio complementare e/o sussidiario all'attività aeronautica, realizzando o facendo realizzare le infrastrutture necessarie;	
f. la gestione, diretta o in affidamento a terzi, di servizi di residence e di parcheggio;	
g. la gestione della aerostazione e dei beni inerenti l'attività aeronautica ed oggetto di specifica concessione alla società;	
h. la riqualificazione dell'intero hinterland aeroportuale, in un contesto di supporto allo sviluppo delle attività e delle iniziative proprie del ponente ligure;	
i. la gestione indiretta, per il tramite di vettori, delle attività di servizio di linea aerea per tratte nazionali ed estere, con l'eventuale assunzione, in tutto o in parte, del relativo rischio commerciale;	
j. la concessione o la sub-concessione, fatte salve le autorizzazioni di legge, di aree, e/o di aree con servizi ad operatori di servizi connessi all'attività aeronautica, logistica e dei trasporti (tra cui, ad esempio, uffici doganali, di spedizione, di pronto intervento e antincendio, Vigili del Fuoco, protezione civile, soggetti regolatori o controllori del traffico aereo, postazioni delle forze dell'ordine per il controllo della sicurezza e il controllo doganale, fornitori di servizi di security, fornitori di servizi di safety, aziende operanti nel settore aeronautico, uffici commerciali merci e passeggeri, uffici per linee	

aeree).

La società può compiere tutte le attività direttamente o indirettamente connesse a quanto indicato e può compiere ogni azione mobiliare e immobiliare, emettere obbligazioni, richiedere, assumere, e sub-concedere concessioni, assumere aree in proprietà e procedere alle relative cessioni, concessioni o locazioni, assumere interessenze e partecipazioni in Società, Enti, GEIE, Consorzi, Associazioni Temporanee di Imprese aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio.

Le partecipazioni non potranno comunque superare il limite massimo del 51% del capitale sociale delle partecipate a meno che non si tratti del momento della loro costituzione e sia già stata programmata e venga avviata per la loro operatività la cessione ad evidenza pubblica delle relative azioni a privati fornitori di servizi.

La Società potrà acquistare beni in leasing ed effettuare ogni altra operazione commerciale, industriale e finanziaria ritenuta utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, con riferimento all'oggetto dell'aeroporto, in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla Direttiva del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze del 12 settembre 2007, n. 135 T, la società elabora e presenta all'Enac un programma di intervento, comprensivo del piano degli investimenti e del piano economico finanziario, elaborati secondo i principi di prudenza con riferimento agli schemi di cui alla circolare ministeriale n. 12479/AC del 20 ottobre 1999, assumendo, a tal fine, espresso impegno a sostenere l'attuazione degli investimenti previsti nel piano degli interventi.

### **Art. 3**

#### **SEDE SOCIALE E DOMICILIO**

La società ha sede legale nel Comune di Villanova D'Albenga.

L'organo amministrativo della società potrà stabilire e sopprimere filiali, succursali, agenzie, dipendenze, rappresentanze e recapiti, nonché unità locali comunque denominate in Italia ed all'estero.

La decisione di istituire, sopprimere o modificare sedi secondarie in Italia e all'estero compete all'assemblea straordinaria dei soci.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

In mancanza di indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla residenza anagrafica tranne che per le persone giuridiche iscritte presso la CCIAA per le quali si fa riferimento alle risultanze del registro delle imprese.

Nelle indicazioni del domicilio sul libro soci fanno parte anche gli indirizzi fax e di posta elettronica ai quali la Società invia a norma del presente Statuto le comunicazioni per le quali siano previste tali modalità. E' onere del socio comunicare eventuali variazioni del domicilio ivi comprese le variazioni dei numeri di telefax e posta elettronica alla Società.

### **Art. 4**

#### **DURATA DELLA SOCIETA'**

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'assemblea straordinaria.

## **TITOLO II**

### **CAPITALE - AZIONI - SOCI - TRASFERIMENTO DI AZIONI**

#### **Art. 5**

##### **CAPITALE - AZIONI**

Il capitale sociale è di Euro 240.363,94 (duecentoquarantamilatrecentosessantatre virgola novantaquattro).

La partecipazione sociale è rappresentata da un totale di da un totale di 435.990.886.214 (quattrocentotrentacinquemiliardinovecentonovantamilioniottocentoottantaseimiladuecentoquattordici) azioni, tutte senza indicazione del valore nominale.

Tutte le azioni hanno parità di diritti, sono nominative e indivisibili. In caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Ogni azione da diritto ad un voto.

Il capitale potrà essere aumentato, una o più volte, anche mediante conferimenti in natura ed altresì, con l'emissione di azioni privilegiate o aventi diritti diversi dalle ordinarie nei limiti di legge.

Addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni di qualsiasi tipo di nuova emissione, dovranno essere offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge, in proporzione all'entità della partecipazione da ciascuno possedute e con le modalità ed i termini di cui alle norme del codice civile.

La società potrà emettere certificati provvisori firmati da almeno due amministratori tra i quali il Presidente.

La qualità di azionisti, nei rapporti con la Società, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro soci.

In caso di collocamento del capitale sul mercato, l'assemblea straordinaria determinerà la quota delle azioni da destinare all'azionariato diffuso.

Il superamento dei limiti previsti dall'art. 116 del D.lgs 58/1998, così come coordinato dalle direttive dell'Ente di Sorveglianza (attualmente la Consob), determinerà automaticamente l'assoggettamento a tutte le disposizioni di legge previste per le società che fanno ricorso al mercato di rischio.

#### **Art. 6**

##### **SOCI - TRASFERIMENTO DI AZIONI**

Possono essere soci della Società Enti Pubblici territoriali e non territoriali, enti pubblici economici, società a capitale pubblico maggioritario o minoritario, organismi di diritto pubblico, istituti di credito, società finanziarie, associazioni di categoria e sindacali, imprese private in qualsiasi forma costituite, Fondazioni bancarie.

I rapporti tra Enti pubblici e soggetti privati dovranno constare da appositi accordi atti ad assicurare il corretto svolgimento del servizio e la permanente verifica dell'assetto societario all'interesse pubblico nella gestione del servizio. Tali accordi dovranno essere inviati preliminarmente per l'approvazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La scelta del socio privato di maggioranza deve essere effettuata sulla base di procedure ad evidenza pubblica secondo il disposto del D.P.R. 16 settembre 1996 n. 533 nonché delle successive norme in materia di servizi pubblici applicabili nonché delle norme in materia di partenariato pubblico privato indicate dalla normativa comunitaria e nazionale. La perdita della posizione di maggioranza del socio pubblico dovrà avvenire secondo le procedure di cui all'art. 2 del D.M. 12 novembre 1997 n. 521.

L'ingresso di enti locali o società a maggioranza pubblica nel capitale della società avviene mediante un corrispondente aumento di capitale sociale espressamente destinato all'ingresso del nuovo socio pubblico.

Con l'eccezione di quanto previsto dal presente statuto, il socio che intende alienare le proprie azioni o cedere il diritto di opzione o il diritto di prelazione inerenti un aumento di capitale dovrà darne comunicazione per lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione indicando l'acquirente e le condizioni di acquisto.

E' riservato a tutti i soci il diritto di prelazione in caso di cessione delle azioni, di costituzione di diritti reali sulle stesse, di diritti di opzione o prelazione derivanti da aumenti di capitale, o anche la costituzione di ogni diritto idoneo a determinare la perdita del diritto di voto del soggetto che la detiene.

E' libero, fatto salvo il gradimento espresso secondo le modalità di cui al presente articolo, il trasferimento delle azioni tra società controllate e/o collegate appartenenti allo stesso gruppo.

Entro quindici giorni dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione ha ricevuto la comunicazione del socio, il Consiglio ne dà comunicazione agli altri soci. In difetto, la comunicazione ai destinatari si ritiene comunque come validamente fatta dal socio offerente decorsi 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione abbia ricevuto la comunicazione via raccomandata.

Entro trenta giorni da quello in cui l'offerta è pervenuta alla conoscenza degli altri soci sulla base della comunicazione del Consiglio di Amministrazione, tali altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione sulle azioni oggetto di trasferimento mediante comunicazione via raccomandata o telefax alla Società.

Il socio che intende esercitare la prelazione dovrà indicare nella comunicazione il numero di azioni che intende acquisire. Il socio può esercitare il diritto per tutte le azioni, ovvero per un numero inferiore ovvero dichiararsi disponibile ed acquisire le azioni non acquisite da altri soci in prelazione. Lo stesso criterio di ripartizione per l'esercizio del diritto di prelazione sulle azioni non opzionate in caso di aumento di capitale, vale per la ripartizione delle azioni tra i soci che facciano richiesta delle azioni sulle quali gli altri soci che ne avevano diritto non abbiano esercitato il diritto di prelazione.

In ogni caso, a meno di diversa indicazione del cedente, l'offerta deve essere complessivamente accettata per tutte le azioni offerte in vendita e non solo per una parte delle stesse.

Decorso il termine senza che ne siano pervenute richieste di prela-

zione al Consiglio di Amministrazione, ovvero pervenendo una prelazione solo parziale sulle azioni offerte in vendita, il socio ha diritto di procedere al trasferimento del diritto alle condizioni tutte indicate nella comunicazione preliminarmente effettuata al Consiglio di Amministrazione stesso. Tale trasferimento deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del Consiglio di Amministrazione di mancato esercizio totalitario del diritto di prelazione da parte degli altri soci. Tale comunicazione del Consiglio di Amministrazione così come quella dell'avvenuto esercizio da parte degli altri soci del diritto di prelazione, deve avvenire al socio cedente entro e non oltre 15 (quindici) giorni alla scadenza del termine per l'esercizio della prelazione.

Nel caso in cui i soci esercitino il diritto di prelazione, le azioni sono loro trasferite nei quarantacinque giorni successivi alla comunicazione al socio cedente dell'avvenuta prelazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'alienazione a terzi diversi dai soci già presenti all'interno della società è subordinata, oltreché al diritto di prelazione, al gradimento della Società, che potrà essere negato allorchè il nuovo socio non abbia caratteristiche o qualità economico-finanziarie tali da consentire lo sviluppo della società. La relativa valutazione sarà rimessa al Consiglio di Amministrazione e, in caso di esito negativo della valutazione, tale negativo esito dovrà essere oggetto di deliberazione sul gradimento da parte dell'Assemblea dei soci assunta con deliberazione presa a maggioranza dei presenti in sede ordinaria con Assemblea da convocarsi entro trenta giorni dalla valutazione negativa del Consiglio di Amministrazione sul gradimento.

Il socio al quale sia negata la possibilità di cedere le azioni al nuovo azionista ha diritto rispettivamente, ed a propria scelta, a che gli altri soci della società procedano all'acquisto complessivo delle azioni che intende cedere, ovvero nel caso in cui gli altri soci non intendano esercitare l'acquisto delle azioni oggetto della cessione, al recesso.

Tutti i trasferimenti effettuati in violazione del presente articolo sono privi di effetto nei confronti della Società e pertanto non potranno essere annotati sul libro soci.

Il trasferimento ha effetto nei confronti della società dal momento della sua iscrizione nel libro dei soci.

#### **Art. 7**

#### FINANZIAMENTO DEI SOCI

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuiti con o senza obbligo di rimborso nel rispetto delle normative vigenti e con particolare riferimento alle disposizioni dell'autorità di vigilanza per le operazioni che non costituiscono raccolta del risparmio tra il pubblico.

#### **Art. 8**

#### OBBLIGAZIONI

La Società può emettere obbligazioni ordinarie e convertibili in azioni nei limiti e con le modalità previste dalla Legge.

#### **TITOLO III**

----- **ASSEMBLEA DEI SOCI** -----

**Art. 9**

----- **ASSEMBLEA** -----

L'assemblea rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli azionisti. -----

**Art. 10**

----- **MODALITA' DI CONVOCAZIONE** -----

L'Assemblea è convocata nella sede sociale o in altro luogo purchè in Italia. -----

Ai sensi del terzo comma dell'art. 2366 del Codice Civile, l'Assemblea viene convocata con avviso spedito a mezzo raccomandata confermata da fax e/o posta elettronica almeno 15 (quindici) giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza con qualsiasi mezzo idoneo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro dell'avvenuta spedizione e del relativo ricevimento, compresi fax e posta elettronica. -----

L'avviso deve essere fatto pervenire comunque agli aventi diritto al loro domicilio risultante dal libro soci. -----

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere prevista una ulteriore data di seconda convocazione. -----

Anche in mancanza di una formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo e dei componenti l'organo di controllo (art. 2366 codice civile). Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti relativamente ai quali non si ritenga sufficientemente informato. -----

Dovrà comunque essere fornita ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte. -----

**Art. 11**

----- **INTERVENTO IN ASSEMBLEA** -----

Per l'intervento in assemblea valgono le norme di legge. Ogni azionista può farsi rappresentare da un mandatario socio o non socio nei limiti di legge, mediante delega scritta. La stessa persona non può rappresentare più di dieci soci. -----

In particolare, gli enti e le società legalmente costituite possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale da un procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice documento firmato dai legali rappresentanti. -----

La verifica della regolarità della delega e del diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea spetta al presidente dell'Assemblea stessa. -----

**Art. 12**

----- **FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA** -----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di impedimento dal Vice Presidente o, comunque, dal Consigliere più anziano.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario designato ad hoc anche tra persone estranee all'Assemblea.

Le deliberazioni assembleari sono fatte constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 13**

##### ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centoottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Per la regolare costituzione dell'Assemblea Ordinaria e per la validità delle deliberazioni della stessa valgono sia in prima sia in seconda convocazione le norme di legge.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di un numero di soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera qualunque sia il capitale sociale intervenuto all'Assemblea stessa.

#### **Art. 14**

##### ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà della partecipazione al capitale sociale. Il quorum costitutivo e deliberativo è elevato ai due terzi della partecipazione al capitale sociale per le deliberazioni concernenti:

la deliberazione di cessione ad un partner privato della maggioranza delle azioni della società a seguito di procedura ad evidenza pubblica;

le modificazioni statutarie.

E' fatta salva la disposizione inderogabile di cui all'art. 2369, 4° comma del codice civile.

#### **TITOLO IV**

##### AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

#### **Art. 15**

##### STRUTTURA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1 comma 729 della Legge 27 dicembre 2006 n.296.

L'Assemblea all'atto della nomina stabilisce (entro i limiti suddetti e fino a diversa deliberazione) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, indicando, altresì, il Presidente e il Vice Presi-

dente.

Ove ciò non avvenga la nomina del Presidente e del Vice Presidente spetta al Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta.

L'Assemblea ordinaria, all'atto della nomina, stabilisce la durata della carica del Consiglio di Amministrazione, la quale non può essere superiore a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica dei consiglieri.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Sarà automaticamente dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione, il consigliere di Amministrazione che non intervenga alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo.

#### **Art. 16**

#### COMPENSI

L'assemblea determina la remunerazione complessiva spettante agli amministratori rivestiti di particolari cariche nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1 commi 718, 725,726,727,728 e 734 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto e a causa della società nell'esercizio delle loro funzioni nei limiti indicati dalla legge.

#### **Art. 17**

#### ADUNANZE E CONVOCAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente, o in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente, e si raduna nella sede della società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima di quello della riunione, con lettera da spedire, alternativamente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fax o telegramma o posta elettronica. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma, o posta elettronica con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.

La convocazione deve essere inviata unitamente all'ordine del giorno a tutti i componenti il Consiglio ed ai Sindaci Effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione provvede nella prima seduta dalla sua nomina da parte dell'Assemblea dei soci, a nominare un Segretario scelto, di preferenza, tra i dirigenti o funzionari degli azionisti.

#### **Art. 18**

#### DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione viene fatto constare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 19**

#### POTERI

Una volta definite le linee generali di indirizzo da parte dell'Assemblea dei Soci, al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione degli affari sociali ed in genere per l'attuazione dell'oggetto sociale, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni, senza alcuna distinzione e/o eccezione di sorta, nè limitazione per atti di cosiddetta amministrazione ordinaria e/o straordinaria, salvo quanto la legge e lo statuto inderogabilmente riservino in modo tassativo alla esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà ottenere preventivamente per i seguenti atti l'autorizzazione dell'Assemblea dei soci riunita in seduta ordinaria:

- acquisto o alienazioni di beni immobili;
- operazioni di mutuo o finanziamento assistiti da garanzie reali per importi superiori ai 500.000 Euro;
- rilascio di fidejussioni, avalli e garanzie a beneficio di terzi;
- nomina di direttori generali ed approvazione della pianta organica per la parte inerente l'individuazione delle posizioni direttive che prevedano l'esercizio di particolari poteri all'interno ed all'esterno della Società; la nomina dei singoli soggetti che andranno a ricoprire tali posizioni spetta al Consiglio di Amministrazione;
- indicazione di procedure ad evidenza pubblica per la ricerca di partner privati;
- stipula di contratti con vettori aerei con rischio commerciale totalmente o parzialmente a carico della Società;
- affidamento in sub-concessione a terzi di aree vaste del sedime aeroportuale in concessione dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri ed il compenso, all'interno del compenso indicato dall'Assemblea.

La carica di Amministratore Delegato può essere attribuita anche al Presidente o al Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare, nei limiti di Statuto, direttori o procuratori della Società per singoli negozi o categorie di negozi, anche tra i non amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge, delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi componenti, determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega, nonché l'eventuale compenso nell'ambito di quanto indicato dall'Assemblea dei Soci.

Valgono per le adunanze e le deliberazioni del Comitato Esecutivo le norme dettate per il Consiglio di Amministrazione.

La carica di Amministratore Delegato e quella di Presidente del Comitato Esecutivo sono cumulabili con quelle di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 20**

##### **RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'**

La rappresentanza della Società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione. la rappresentanza inoltre, spetta agli Ammi-

nistratori Delegati, se nominati, in via tra loro disgiunta, per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove costituito, nonchè per l'esercizio dei poteri loro conferiti e in giudizio.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e la sua firma costituisce prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

#### **Art. 21**

#### **PERSONALE**

La Società per le proprie funzioni potrà avvalersi di personale dipendente proprio e/o di personale messo a disposizione, secondo le norme di legge, dai soci, compatibilmente con le esigenze istituzionali dei soci stessi e con le norme dei rispettivi ordinamenti. La Società potrà anche avvalersi di prestazioni di terzi.

#### **TITOLO V**

#### **CONTROLLO CONTABILE**

#### **Art. 22**

#### **COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE**

Il collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile, adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale, qualora la Società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, esercita altresì il controllo contabile.

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci Effettivi e da due Supplenti.

I Sindaci devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

E' riservata al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze la nomina di un Sindaco per ciascun dicastero. Tali sindaci, ad eccezione di quanto previsto all'art. 2399 Codice Civile, sono revocabili esclusivamente dal Ministero che li ha nominati.

Presidente del Collegio Sindacale è il Sindaco nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Assemblea determina il compenso per l'intera durata in carico del Collegio Sindacale.

Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 del Codice Civile; la perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco Supplente più anziano di età.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi; pertanto scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

La cessazione dei Sindaci per naturale scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito nella sua integralità.

I componenti del Collegio Sindacale sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno una volta ogni 90 (novanta) giorni. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioran-

za assoluta dei presenti (articolo 2404, comma 4 del Codice Civile).

#### **Art. 23**

##### **IL REVISORE CONTABILE**

Se nominato ai sensi di legge, e comunque ove debba essere redatto il bilancio consolidato, il Revisore o la Società incaricata del controllo contabile (anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale):

a) verifica nel corso dell'esercizio sociale (con periodicità di almeno 90 - novanta - giorni) la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione, nelle scritture contabili, dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se siano conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio e sul bilancio consolidato (ove redatto). L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro, conservato presso la sede sociale.

L'assemblea, nel nominare il Revisore, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico (che non può eccedere i tre esercizi sociali).

Il Revisore Contabile o la Società di Revisione debbono possedere (per tutta la durata del loro mandato) i requisiti di cui all'articolo 2409-quinques del Codice Civile; in difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto.

In caso di decadenza del revisore, gli Amministratori sono tenuti a convocare, senza indugio, l'assemblea per la nomina di un nuovo Revisore.

Il Revisore o la Società di Revisione cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale; essi sono rieleggibili.

#### **TITOLO VI**

##### **ESERCIZI SOCIALI, UTILI E DIRITTO DI RECESSO**

#### **Art. 24**

##### **BILANCIO - UTILI**

Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio, a norma di legge.

Il bilancio dell'esercizio e i documenti contabili dovranno evidenziare separatamente ed in maniera chiara e distinta i risultati delle attività connesse o correlate all'attività principale.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto, altresì, entro il 15 novembre di ciascun anno a predisporre, approvare e proporre all'assemblea dei soci riunita in seduta ordinaria il bilancio preventivo della Società per l'esercizio sociale successivo.

Gli eventuali utili netti di bilancio, previa destinazione del 5% (cinque per cento) alla formazione della riserva legale a norma di legge e per il 10% (dieci per cento) alla formazione della riserva straordinaria, saranno destinati dall'Assemblea dei Soci prioritariamente per essere reinvestiti al fine del conseguimento di finalità ed inizia-

tive rientranti negli scopi statutari, fatta salva per la semplice remunerazione del capitale. Il bilancio, previa certificazione da parte di una Società di Revisione, dovrà essere trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e al Ministero dell'Economia e Finanze.

**Art. 25**

RECESSO

Il diritto di recesso spetta al socio in tutti i casi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

**TITOLO VII**

DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 26**

SCIoglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società previste dalla legge, il Consiglio di Amministrazione senza indugio provvederà a convocare l'Assemblea straordinaria dei Soci che procederà allo scioglimento della Società ed a stabilire le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

**Art. 27**

CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che sorgessero tra i soci o tra i soci e la società (che abbiano per oggetto diritti disponibili, relativi al rapporto sociale) saranno decise da un arbitro unico, nominato (entro 30 - trenta - giorni dalla richiesta fatta dalla parte diligente) dal Presidente del Tribunale di Savona.

L'arbitro deciderà entro 90 giorni dalla nomina, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed, eventualmente, anche dall'obbligo del deposito del lodo.

L'arbitro stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità della sua ripartizione.

La presente clausola è applicabile anche alle controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti; per cui diverrà vincolante (per detti soggetti) con l'accettazione dell'incarico.

Nono possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Sono applicabili, comunque, le disposizioni normative vigenti in materia.

La soppressione o le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci, assunta con la maggioranza di almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono (entro i successivi 90 (novanta) giorni) esercitare il diritto di recesso.

**Art. 28**

RINVIO AL CODICE CIVILE E ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si richiamano le disposizioni di legge in materia di società per azio-

ni.

FIRMATO: ALESSANDRO PASQUALINI - TONY SMEDILE